



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Comprensivo "Montessori - Maria Clotilde Pini"

Via S. M. Goretti, 41 – 00199 R O M A – ☎ 06 / 86 20 83 92 – 📠 06 / 86 20 83 95

C. F. 96535380586 - C.M: RMIC8G900L

mail: rmic8g900l@istruzione.it pec: rmic8g900l@pec.istruzione.it

Circolare n. 22

Roma, 19 ottobre 2022

Ai docenti
Al personale ATA
Ai sigg. genitori
Al Sito web
Sede plessi

OGGETTO: Indizione elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per gli anni scolastici 2022/23; 2023/24; 2024/25.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista l'O.M. n. 215 del 15.07.1991, art. 24 e successive integrazioni;

Visto il T.U. sulla scuola, D. Lgs. 297/94;

Vista la Circolare MIUR n. 24462 del 27.09.2022;

Vista la circolare dell'USR Lazio, prot. n. 39095 del 03.10.2022 con la quale viene fissata la data delle votazioni per il rinnovo e la costituzione degli Organi Collegiali della scuola di durata pluriennale nel territorio della Regione Lazio;

INDICE

Le elezioni, a norma dell'art. 2 dell'O.M. n. 215 del 15.07.1991, per il rinnovo del Consiglio di Istituto, in tutte le sue componenti, per il triennio 2022/2025.

Lo svolgimento delle elezioni avrà luogo nei giorni di domenica **27 novembre 2022** p.v. dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e di lunedì **28 novembre 2022** p.v. dalle ore 8.00 alle ore 13.30;

- Il personale docente ed Ata voterà presso la sede di Via santa Maria Goretti n. 41;
- I genitori voteranno presso la sede frequentata dal proprio figlio, rispettivamente di Via Santa Maria Goretti, Largo di Villa Paganini e Via dei Marsi.

1. Il Consiglio di Istituto è costituito da 19 membri così suddivisi:
 - n. 8 rappresentanti del personale insegnante;
 - n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
 - n. 2 rappresentanti del personale Amministrativo, Tecnico, Ausiliario
 - il Dirigente Scolastico.

Le ELEZIONI avvengono con il sistema proporzionale sulla base di **LISTE DI CANDIDATI** contrapposte, senza distinzione di ordini di scuola, per ciascuna componente.

2. Hanno diritto di **ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO**:

ENTRAMBI I GENITORI (o chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado;
I DOCENTI DI RUOLO ED I SUPPLENTI IN SERVIZIO NONCHE' I DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA (ad esclusione dei docenti temporanei);
IL PERSONALE ATA di ruolo e non di ruolo in servizio, nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado.

3. La Commissione Elettorale aggiorna gli elenchi degli elettori distinti per ciascuna componente (docenti, genitori e personale ATA), verifica la regolarità delle liste, e designa tra gli elettori i componenti dei seggi elettorali, che saranno nominati dal Dirigente Scolastico.
4. Ciascuna componente scolastica partecipa all'elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto, con la formazione e la presentazione di una o più liste di candidati (docenti, genitori, personale ATA).
5. Le liste dei candidati devono essere **presentate** alla Commissione Elettorale, personalmente da uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno antecedente le elezioni (**07.11.2022**) alle ore 09.00 del 15° giorno antecedente le elezioni (**14.11.2022**), e sottoscritte da un numero di elettori ragguagliato al rispettivo corpo elettorale di ciascuna componente:
 - Almeno n. 20 (venti) elettori per la componente genitori;
 - Almeno n. 11 (undici) elettori per la componente docente;
 - Almeno n. 2 (due) elettori per la componente ATA.
6. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal Collaboratore delegato, oppure dal Sindaco (o suo delegato), dal Segretario Comunale, da notaio o cancelliere. L'autenticazione delle firme dei presentatori e dei candidati accettanti è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione, in carta libera, da allegare alle liste medesime, sia mediante autenticazione apposta sulle liste stesse. Nel certificato predetto devono essere indicati il Cognome, il Nome, il luogo e la data di nascita, nonché gli estremi del documento di riconoscimento. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione. Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentita, invece, la facoltà dell'eletto alla rinuncia alla nomina.
7. Le liste devono contenere in calce un motto indicato dai presentatori.
8. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi.
9. Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte, né intendono far parte, di altre liste per la stessa componente e per lo stesso Consiglio di Istituto.
10. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa componente (genitori, docenti

o personale ATA) per le elezioni dello stesso Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna.

11. Le liste possono contenere fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna componente.
12. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi potranno avvenire dal 18° giorno antecedente le elezioni (09.11.2022) al 2° giorno antecedente le elezioni (25.11.2022).
13. Le richieste di eventuali riunioni devono essere presentate dagli interessati entro la data del 10° giorno antecedente le elezioni (17.11.2022).
14. Presso l'edificio scolastico di via santa Maria Goretti verrà costituito un seggio elettorale per il personale docente ed ATA, ed uno per i genitori. Presso le sedi di villa Paganini e via dei Marsi verranno costituiti seggi, presso cui voteranno i rispettivi genitori. Ciascun seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori (di cui uno funge da segretario).
15. All'atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.
16. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile sull'elenco degli elettori accanto al loro nome e cognome.
17. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante l'indicazione del numero romano di lista e l'eventuale espressione della preferenza.
 - Il personale ATA può indicare non più di n. 1 (una) preferenza espressa con un segno di matita accanto al nominativo del candidato prestampato nella scheda;
 - Il genitore può indicare non più di n. 2 (due) preferenze espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato prestampato nella scheda;
 - Il docente può indicare non più di n. 2 (due) preferenze espresse con un segno di matita accanto al nominativo del candidato prestampato nella scheda;
18. Nel caso in cui l'elettore sia genitore di due o più alunni frequentanti l'Istituto, voterà una sola volta, nella classe del figlio più piccolo.
19. I docenti in servizio in più sedi scolastiche esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali di tutte le scuole in cui prestano servizio.
20. L'elettore che fa parte di più componenti (es. docente o ATA e, contemporaneamente, genitore di un alunno) ha diritto di esercitare l'elettorato attivo (con il voto) e passivo (con la candidatura) per tutte le componenti a cui partecipa.
21. Nel caso in cui un candidato sia stato eletto in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, deve optare per una delle rappresentanze.
22. Completate le operazioni di voto, il seggio elettorale procede allo scrutinio, con la partecipazione dei rappresentanti di lista, se nominati. Di seguito procede all'attribuzione dei posti ed alla proclamazione degli eletti.
23. Il Dirigente Scolastico, con i poteri delegati, disporrà con Decreto la nomina dei membri del Consiglio di Istituto per il triennio scolastico 2022/2025, ai sensi del decimo comma dell'art.8 del D. Lgs. 297/94.
24. Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nell'O.M. 215/91.

In allegato art. 10 del D. Lgs. 297/94, rubricato "Attribuzioni del Consiglio di circolo o d'istituto e della giunta esecutiva".



Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Maria Beatrice Furlani

Maria Beatrice Furlani

D. Lgs. 297/94

Art. 10 - Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva

1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.
3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
 - a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42;
 - b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
 - c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
 - d) criteri generali per la programmazione educativa;
 - e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
 - f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
 - g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
 - h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.
4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.
5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.
6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore

agli studi e al consiglio scolastico provinciale.

10. La giunta esecutiva predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

11. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.

12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno